PROPOSTA DI LEGGE DI RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 1997, N. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali"

Di iniziativa di Legambiente Lazio Onlus

(Modifiche all'articolo 6 "Monumenti e siti di importanza comunitaria" della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29)

1. All'articolo 6, comma 3, della legge regionale 29/97, le parole "che individua il soggetto cui è affidata la gestione del monumento" sono sostituite dalle seguenti: "che individua, preferibilmente tra gli enti di gestione delle aree naturali protette già istituite, il soggetto cui è affidata la gestione"

MOTIVAZIONE: la proposta va ad incidere sulla procedura di istituzione del Monumento naturale stabilendo che l'organo di gestione del monumento sia, preferibilmente, non più un ente pubblico appositamente istituito, bensì l'ente di gestione di un'area naturale protetta già istituita. Si intende, quindi, evitare la proliferazione di enti pubblici strumentali.

Modifiche all'articolo 8 "Misure di salvaguardia" della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29)

- 1. All'articolo 8 della legge regionale n. 29 del 1997:
 - a) al comma 3, lettera q) dopo le parole "zone territoriali omogenee E)" sono aggiunte le seguenti " $ed\ F$)";
 - b) al comma 3, lettera r) le parole "ed F)" sono soppresse;
 - b) al comma 3, dopo la lettera r) è inserita la seguente lettera s): "s) le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, della legge 394/91";
 - c) al comma 4, lettera d), dopo le parole "dall'articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)" sono inserite le seguenti:", presentati da imprenditori agricoli professionali, così come definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 31, commi 5, 6, 7 e 8, della presente legge".

MOTIVAZIONE: il presente articolo si propone, oltre di adeguare la normativa regionale alla legge 394/1991, di risolvere una contraddizione attualmente esistente tra la pianificazione urbanistica e le misure di salvaguardia vigenti nelle aree naturali protette nelle more dell'approvazione dei piani dei parchi.

Infatti, le aree parco sono inserite di solito negli strumenti urbanistici (V. P.R.G. Comune di Roma) nelle zone F di P.R.G. (Servizi). Le misure di salvaguardia dettate dall'articolo 8 delle L.R. 29/97, nel testo in vigore, prevedono tuttavia che nelle zone F sia "vietata qualsiasi attività edilizia".

La logica conseguenza sarebbe quella che in tutte le aree parco sarebbe vietato qualsiasi intervento, anche minimo, finanche sul patrimonio edilizio esistente.

La modifica proposta, quindi, va nel senso di consentire, nelle zone F di P.R.G. quanto meno gli interventi previsti per le zone agricole, favorendone, peraltro, la riconversione ambientale ed ecologia delle attività e dei manufatti.

Si prevede, inoltre, che i PUA (Piani di utilizzazione aziendale) possano essere presentati da imprenditori agricoli professionali, come definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 31 delle L.R. 29/97 nel testo proposto con la presente proposta di legge.

(Modifiche all'articolo 13 (Organi dell'ente di gestione) della L.R. 29/97)

1. L'articolo 13 della L.R. 29/97 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Ente Parco)

- 1. L'Ente parco, organo di gestione dell'area naturale protetta, ha personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco, o nell'ambito di un sistema di aree naturali protette, ed è sottoposto alla vigilanza della Regione.
- 2. Sono organi dell' Ente:
- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il revisore unico;
- d) la comunità.
- 3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni".

MOTIVAZIONE: la proposta, oltre a attribuire maggiore coerenza al testo legislativo, stabilisce che la sede legale e amministrativa dell'ente di gestione debba essere ubicata all'interno dell'area naturale protetta ovvero "nell'ambito di un sistema di aree naturali protette". Tale ultima previsione è stata inserita in vista della riorganizzazione amministrativa del sistema delle aree naturali protette regionali mediante accorpamento delle aree già istituite in un sistema e per la quale si rinvia alle successive proposte di modifica.

Viene inoltre stabilito che gli organi degli enti parco durano in carica cinque anni, ferma restando la specifica disciplina contenuta negli articoli successivi.

(Modifiche all'articolo 14 (Consiglio direttivo e presidente) della L.R. 29/97)

1. L'articolo 14 della L.R. 29/97 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Consiglio direttivo e presidente)

- 1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentiti i Sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'area naturale protetta e la commissione consiliare regionale competente in materia di ambiente, scelto tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell'ambiente. La carica di presidente è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo.
- 2. Il presidente, salvo quanto disposto al comma successivo, decade dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina.
- 3. Nelle more della nomina del Presidente e al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell'Ente parco, rimane in carica il Presidente uscente.
- 4. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.
- 5. Il Presidente del parco, se lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio direttivo e ha altresì diritto di assentarsi per un massimo di quarantotto ore lavorative al mese. Il Presidente del parco, se lavoratore dipendente, ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento dell'incarico. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio della Regione.
- 6. Al Presidente del parco spetta un'indennità di carica consistente in un compenso annuo fisso, nell'ammontare fissato con delibera di Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti del parco che non abbiano richiesto l'aspettativa. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.
- 7. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da altri quattro membri, scelti tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell'ambiente, così designati:
- a) due dalla comunità individuandoli, con voto limitato ai sensi dell'articolo 16, anche tra non consiglieri;
- b) uno dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- c) uno dalle associazioni ambientaliste a livello regionale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986 e successive modifiche.

- 8. Spetta al consiglio direttivo:
- a) adottare il regolamento ed il piano dell'area naturale protetta;
- b) adottare lo statuto dell'ente di gestione;
- c) adottare i bilanci preventivi e consuntivi, il programma pluriennale di promozione economico e sociale ed i progetti per l'utilizzazione dei fondi destinati agli investimenti;
- d) esercitare i poteri di indirizzo e controllo per la gestione dell'ente in conformità alle direttive della Regione e deliberare in ordine alle altre questioni amministrative di carattere generale non rientranti nelle competenze del direttore o non delegate al presidente.
- 9. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 10. Il consiglio direttivo, nella seduta di insediamento, nomina un vice-presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco, che in assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.
- 11. L'incarico di componente del consiglio direttivo è incompatibile con la posizione di:
- a) membro del Consiglio e della Giunta regionali e provinciali;
- b) membro della Giunta comunale;
- c) presidente o assessore di comunità montana;
- d) dipendente dell'amministrazione regionale appartenente alla struttura preposta alla vigilanza dell'ente:
- e) membro degli organi consultivi regionali tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli organi degli enti dipendenti.
- 12. Il consiglio direttivo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale che provvede, inoltre, al suo insediamento. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando risultino nominati tre dei componenti previsti.
- 13. Il Consiglio direttivo decade dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina.
- 14. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente dell'Ente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 12.
- 15. Le funzioni di segretario del consiglio direttivo sono svolte dal direttore dell'ente di gestione.
- 16. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri per la determinazione del getto di presenza da corrispondere agli altri componenti del consiglio direttivo.
- 17. Fatte salve eventuali diverse disposizioni previste dagli ordinamenti degli enti di appartenenza, i dipendenti pubblici, componenti del consiglio direttivo, hanno diritto ad usufruire di permessi retribuiti per il tempo necessario alla partecipazione alle sedute del consiglio stesso."

MOTIVAZIONE: viene ridisegnata la procedura di nomina, e le competenze, del presidente dell'ente di gestione e del consiglio direttivo.

Si stabilisce che il Presidente sia nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentiti i Sindaci e la commissione consiliare regionale competente in materia di ambiente (come peraltro è attualmente previsto) e che il Presidente sia scelto tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell'ambiente. La carica di presidente è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo e decade, salvo conferma, dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale.

Si stabilisce, però, che nelle more della nomina del Presidente, al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell'Ente parco, rimane in carica il Presidente uscente. Con tale previsione si intende superare l'istituto del Commissariamento.

Viene, inoltre, ristabilito, che il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, salvo i poteri attribuiti e attribuibili ai dirigenti nel rispetto del D.Lgs. 165/2001, e vengono definiti i rapporti giuridici tra la carica ricoperta e il rapporto di lavoro eventualmente in atto, nonchè la indennità spettante al medesimo che, contrariamente a quanto stabilito nella legge attualmente in vigore, sono a carico della Regione Lazio e non dell'Ente Parco.

I membri del consiglio direttivo vengono ridotti a quattro più il presidente (attualmente sono sei più il presidente) prevedendo, nel contempo, che il vicepresidente, rispetto al quale vengono definite le funzioni, sia nominato tra i membri designati dalla comunità del parco (composta dai Sindaci dei comuni che ricadono all'interno dell'area naturale protetta).

Il Consiglio direttivo, come imposto dallo Statuto della Regione Lazio, decade dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina.

Nel caso di inerzia nella designazione dei componenti il consiglio direttivo entro il termine previsto (45 giorni + 30) il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo. Anche tale previsione si inserisce nella volontà di superare l'istituto del Commissariamento.

(Modifiche all'articolo 16 (Comunità) della L.R. 29/97)

- 1. All'articolo 16 della L.R. 29/97:
- a) Al comma 3, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera e): "e) sullo statuto dell'Ente Parco";
- b) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La Comunità del parco elabora e approva, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 30 e vigila sulla sua attuazione; adotta, altresì, il proprio regolamento"

MOTIVAZIONE: con questa modifica, come le altre che seguono, si intende potenziare il ruolo e le competenze della Comunità del Parco che diventa il soggetto che propone e che poi approva il piano pluriennale economico e sociale vigilando sulla sua attuazione.

(Modifiche all'articolo 17 (Statuto) della L.R. 29/97)

- 1. All'articolo 17 della L.R. 29/97:
- a) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Lo statuto è approvato, sentito il parere della Comunità del parco, con deliberazione della Giunta regionale che può apportare modifiche, sentito il consiglio direttivo e la Comunità del parco, i quali devono a loro volta esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta";

MOTIVAZIONE: VEDI ARTICOLO PRECEDENTE

Modifiche all'articolo 24 (Direttore dell'ente di gestione) della L.R. 29/97

1. L'articolo 24 della L.R. 29/97 è sostituito dal seguente:

Art. 24

(Direttore dell'ente di gestione)

- 1. Il direttore dell'ente di gestione è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente del parco secondo procedure di evidenza pubblica, attraverso bandi che tengano in considerazione le attitudini, le competenze e le capacità professionali di settore possedute, in coerenza con la normativa per la dirigenza nella Pubblica amministrazione. È considerato titolo equipollente l'aver svolto per almeno due anni l'incarico di direttore di parco nazionale, regionale o area marina protetta. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, nell' ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale. L'incarico di direttore cessa il novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo consiglio direttivo, che provvede entro lo stesso termine alla nomina o al rinnovo dell'incarico di direttore. Nelle more della nomina o rinnovo del direttore, al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell'Ente parco, si intende prorogato l'incarico di direttore precedentemente conferito.
- 2. Per i soggetti inquadrati nei ruoli della Regione o di enti pubblici regionali, nominati direttori degli enti di gestione con contratto di diritto privato, il rapporto di lavoro presso le amministrazioni di appartenenza resta sospeso per la durata dell'incarico. Essi hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- 3. Il direttore cura l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni del consiglio stesso e delle determinazioni del presidente; tratta, con rilevanza esterna, gli affari di ordinaria amministrazione, dirige ed organizza i servizi e le attività gestionali, svolge tutti gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto dell'ente di gestione.
- 4. Il direttore è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

MOTIVAZIONE: si stabilisce che il direttore dell'ente di gestione sia nominato dal Consiglio direttivo, "su proposta del Presidente del parco" secondo procedure di evidenza pubblica, attraverso bandi che tengano in considerazione le attitudini, le competenze e le capacità professionali di settore possedute, in coerenza con la normativa per la dirigenza nella Pubblica amministrazione.

Con tale previsione si intende, da un lato, attribuire la designazione del direttore al Presidente dell'Ente di gestione attraverso procedure pubbliche selettive, dall'altra si intende sopprimere l'albo regionale dei direttori delle aree naturali protette.

Anche in questo caso si prevede che l'incarico di direttore cessi il novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo consiglio direttivo, che provvede entro lo stesso termine alla nomina o al rinnovo dell'incarico di direttore. Nelle more della nomina o rinnovo del direttore, al fine di assicurare la continuità

amministrativa e il regolare svolgimento delle l'incarico di direttore precedentemente conferito.	e attività	prioritarie	dell'Ente	parco,	sı ınter	ide prorogato

(Modifiche all'articolo 26 "Piano dell'area naturali protetta" della L.R. 29/97)

1. L'articolo 26 della L.R. 29/97:

Art. 26

(Piano dell'area naturale protetta)

- 1. Il piano dell'area naturale protetta, ai fini della tutela e della promozione dei valori naturali, paesistici, culturali, storici e antropologici tradizionali presenti nell'area stessa, prevede:
- a) la perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta;
- b) le destinazioni di uso pubblico o privato dell'area naturale protetta e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree;
- c) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i disabili, i portatori di handicap e gli anziani;
- d) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale dell'area naturale protetta, quali: musei, centri di visita, uffici informativi, aree di campeggio e attività agrituristiche;
- e) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sui paesaggi e sui beni naturali e culturali in genere;
- f) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione nelle seguenti zone caratterizzate da forme differenziate di tutela, godimento ed uso:
 - 1) zona di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
 - 2) zona di riserva generale, nella quale è vietato realizzare nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio.
 - Possono essere consentite le utilizzazioni produttive, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, gli interventi sulle risorse naturali a cura dell'ente di gestione, nonché gli interventi di manutenzione previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, senza mutamento di destinazione d'uso degli edifici salvo quelle necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse;
 - 3) zona di protezione, nella quale, in armonia con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e in conformità ai criteri fissati dall'ente di gestione con il regolamento di cui all'articolo 27, continuano, secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica e/o compatibile, le attività agro-silvo-pastorali, la raccolta di prodotti naturali, incoraggiando anche la produzione artigianale di qualità e l'attività agrituristica. Sono altresì ammessi gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione degli interventi di demolizione e ricostruzione, e a condizione che non comportino aumenti di volumetria, di unità immobiliari, della sagoma e mutamenti di destinazione d'uso salvo quelle necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse;
 - 4) zona di promozione economica e sociale, da individuare nelle aree più estesamente modificate da processi di antropizzazione, nella quale le iniziative previste dal programma pluriennale di cui all'articolo 30 possono svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area, per migliorare la vita sociale e culturale delle collettività locali ed il godimento dell'area stessa da parte dei visitatori.
- f bis) la proposta di aree contigue alla perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 10;
- g) mantenimento e recupero delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, ivi compresi il patrimonio edilizio esistente, le attività agro-silvo-pastorali sostenibili e l'agricoltura biologica

quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare nonché il turismo ecosostenibile come attività non solo stagionale;

- 2. Il piano reca altresì l'indicazione anche di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la Regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la provincia e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali ed assistiti dalle sanzioni previste dalla legislazione venatoria.
- 3. Ai fini di cui al comma 1, lettera g), il piano può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, di servizi sociali e biblioteche, di restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.
- 4. Il piano dell'area naturale protetta è redatto a cura dell'ente di gestione ed è adottato e trasmesso alla Regione entro nove mesi dall'insediamento degli organi dell'ente di gestione.
- 5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si sostituisce all'ente di gestione per l'adozione del piano, affidandone la redazione alle proprie strutture competenti in materia, che debbono provvedere nel termine di un anno.
- 6. Il piano adottato ai sensi dei commi precedenti è depositato per quaranta giorni presso le sedi degli enti locali interessati e della Regione. La Giunta regionale provvede, con apposito avviso da pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale, a dare notizia dell'avvenuto deposito e del relativo periodo. Durante questo periodo chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni scritte all'ente di gestione, il quale esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta regionale. Entro tre mesi dal ricevimento di tale parere la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di ambiente, approva il piano, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute, apportando eventuali modifiche ed integrazioni non sostanziali ovvero derivanti da mero adeguamento o coordinamento normativo. Nel caso in cui le modifiche e le integrazioni siano sostanziali, esse sono sottoposte al parere dell'Ente parco, che si esprime entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la Giunta approva, con le modifiche ed integrazioni proposte, il Piano del parco.
- 7. Qualora il piano non venga definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione, esso si intende comunque approvato, unitamente ai pareri resi dall'Ente Parco sulle osservazioni pervenute.

- 8. Il piano approvato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati.
- 9. Il piano dell'area naturale protetta è aggiornato almeno ogni dieci anni. Agli aggiornamenti ed alle variazioni del piano si provvede secondo le procedure previste dal presente articolo per la sua adozione ed approvazione.
- 10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell'area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità per gli interventi in esso previsti.

MOTIVAZIONE: con questo articolo si intende ampliare il novero degli interventi edilizi ammissibili nella zone di parco, ad eccezione delle zone di massima tutela (Zone A) incentivando le modifiche di destinazioni d'uso verso le attività agricole e quelle ad esse connesse.

Si stabilisce, inoltre, che il piano del parco possa prevedere la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, di servizi sociali e biblioteche, di restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.

Viene inoltre modificata la procedura di approvazione dei piani dei parchi. Si stabilisce, infatti, che il Piano sia approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di ambiente, senza la necessità del parere della sezione aree naturali protette (peraltro soppressa dal collegato alla finanziaria) e della sezione prima del CTCR (che ha competenze urbanistiche e non ambientali).

Si stabilisce, inoltre, che eventuali modifiche ed integrazioni alla proposta di piano possano essere apportate dalla Giunta regionale solo ove siano non sostanziali o derivanti da mero adeguamento o coordinamento normativo. Nel caso in cui le modifiche e le integrazioni siano sostanziali, esse sono sottoposte al parere dell'Ente parco, che si esprime entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la Giunta approva, con le modifiche ed integrazioni proposte, il Piano del parco.

Viene, inoltre, stabilito che qualora il piano non venga definitivamente approvato dalla Giunta entro dodici mesi dall'adozione, esso si intende comunque approvato, unitamente ai pareri resi dall'Ente Parco sulle osservazioni pervenute.

(Modifiche all'articolo 27 "Regolamento dell'area naturale protetta" della L.R. 29/97)

- 2. All'articolo 27 della L.R. 29/97:
- a) Il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il regolamento dell'area naturale protetta è adottato dall'ente di gestione contestualmente all'adozione del piano di cui all'articolo 26, e comunque non oltre i successivi sei mesi, ed è inviato ai comuni interessati i quali possono proporre osservazioni entro tre mesi dalla ricezione. L'ente di gestione deve motivare l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dei comuni, ed entro i successivi trenta giorni le trasmette, unitamente al regolamento, alla Regione, che lo approva con deliberazione di Giunta regionale, previo parere della commissione regionale consiliare competente in materia di ambiente, apportando, ove necessario, modifiche ed integrazioni";
- b) Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6 bis: "6 bis. Decorsi inutilmente i termini di dodici mesi dalla trasmissione, da parte dell'Ente Parco, del Regolamento alla Regione, il regolamento si intende approvato".

MOTIVAZIONE: anche in questo caso vengono modificate le procedure di approvazione del Regolamento del parco: vedi articolo precedente.

(Modifiche all'articolo 30 "Programma pluriennale di promozione economica e sociale" della L.R. 29/97)

1. All'articolo 30 della L.R. 29/97 il comma 3 è sostituito dal seguente "3. I programmi di cui al comma 2, adottati dagli enti di gestione delle aree naturali protette d'interesse regionale e dagli organismi di gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale, sono trasmessi rispettivamente alla Regione ed alle province interessate per la relativa approvazione. La Regione lo approva con deliberazione della Giunta, sentite le commissioni consiliare regionali competenti. Decorso infruttuosamente i termini di sei mesi dalla trasmissione alla Regione, il programma si intende approvato".

MOTIVAZIONE: vedi articolo precedente.

(Modifiche all'articolo 31 "Sviluppo delle attività agricole" della L.R. 29/97)

- 1. All'articolo 31 della L.R. 29/97 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:
- "3. Nell'ambito delle aziende agricole, condotte in forma singola o associata, gli imprenditori agricoli professionali (I.A.P), così come definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono presentare all'Ente di gestione, limitatamente alle aree che ricadono nelle zone di cui all'articolo 26, comma 1, lettera f), punti 3) e 4), un piano di utilizzazione aziendale (PUA) che, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi la necessità di derogare alle prescrizioni di zona.
- 4. Nelle zone di cui all'articolo 26, comma 1, lettera f), punto 3), le nuove costruzioni sono consentite solo se non sono possibili o ammissibili ampliamenti dei fabbricati esistenti e limitatamente alla realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e dimensionati all'attività agricola e/o alla relativa trasformazione dei prodotti provenienti dalle aziende stesse per almeno il 75 per cento, nonché la costruzione di piccoli ricoveri per attrezzi.
- 5. Il PUA, corredato da Studio di Inserimento Paesistico di cui agli articoli 29 e 30 della legge regionale n. 24/98, è redatto secondo le modalità di cui all'articolo 57 della legge regionale n. 38/99, fatte salve le prescrizioni dei seguenti commi.
- 6. L'unità aziendale minima inderogabile è fissata, ai fini della presente legge, in 10 ettari, salvo diversa indicazione contenuta nei Piani di assetto e nel Regolamento del Parco che comunque non possono fissare una unità aziendale minima inferiore ai 5 ettari.
- 7. Il PUA può comprendere una pluralità di aree non contigue, purché sia raggiunta una superficie complessiva non inferiore all'unità aziendale minima inderogabile e le aree ricadano tutte all'interno dell'area naturale protetta.
- 8. Al fine del raggiungimento dell'unità aziendale minima non possono essere computate aree che, sia pur contigue, ricadano all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta, salvo che il P.U.A. preveda la realizzazione e/o l'ampliamento dei manufatti esclusivamente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta.
- 9. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di Gestione, in sede di adozione del Piano del Parco e del regolamento, di individuare ulteriori prescrizioni e limitazioni
- 10. Il P.U.A., ai fini della presente legge, è approvato dall'Ente di gestione dell'area naturale protetta. Quale strumento in deroga non si applicano i termini di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991".

MOTIVAZIONE: con tale articolo si intende disciplinare compiutamente lo strumento dei P.U.A.(Piani di utilizzazione aziendale) all'interno delle aree naturali protette quali strumenti di sviluppo delle attività agricole.

(Modifiche all'articolo 39 "Riordino delle aree naturali protette esistenti" della L.R. 29/97)

3. All'articolo 39 della L.R. 29/97, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale proposte di legge di adeguamento delle vigenti leggi regionali istitutive delle aree naturali protette alla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Con tali proposte di legge si provvede anche ad individuare le aree che costituiscono un unico sistema a gestione unitaria, a definirne il livello d'interesse regionale o provinciale e la relativa tipologia in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5, nonché la loro struttura organizzativa sulla base delle seguenti linee di indirizzo:

- a) per l'esercizio delle funzioni di tutela e conservazione del patrimonio naturale regionale ed in particolare per la gestione delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40 della presente legge, sono individuati, sulla base dei principi di adeguatezza, semplificazione ed efficienza amministrativa,i Sistemi di aree naturali protette a gestione unitaria ognuno dei quali include un Parco regionale già istituito, le altre aree naturali protette, ivi incluse quella gestite dalle Province e da Enti locali, singoli o consorziati, i monumenti naturali e i siti della Rete natura 2000 che per caratteristiche geografiche, naturalistiche e conservazionistiche risultino omogenee;
- b) la gestione di ogni Sistema di aree naturali protette è affidata all'Ente di gestione del parco regionale incluso nel sistema che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi degli altri enti di gestione delle aree naturali protette e dei monumenti naturali e al quale sono trasferite le relative risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie;
- c) all'Ente di gestione del Sistema di aree naturali protette compete la gestione del Parco regionale, delle altre aree naturali protette, dei Monumenti naturali e dei Siti della Rete natura 2000 che ricadono nell'ambito del sistema;
- d) nell'ambito dei Sistemi a gestione unitaria rimangono individuati i perimetri e le denominazioni relative alle riserve naturali e ai monumenti naturali, già istituiti, e ai Siti della Rete natura 2000;
- e) rafforzare il ruolo della Comunità del Parco nella gestione del Sistema, rendendone coerente la composizione e attribuendo alla medesima ulteriori competenze, oltre a quelle previste dalla presente legge, tra le quali:
 - 1. approvare, nell'ambito del Piano Pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 30 della presente legge, piani biennali o triennali di interventi, di investimento finanziario e di destinazione degli introiti derivanti dalle attività ed iniziative riferite al parco;
 - 2. promuovere l'attuazione dei progetti di sviluppo locale, da attuarsi anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma fra l'Ente di gestione, la Regione e gli altri soggetti collettivi sul territorio, al fine di concertare la destinazione degli investimenti locali stanziati dai diversi fondi settoriali;
- f) assicurare l'attivazione e la più ampia diffusione nel Sistema di Sportelli territoriali multifunzionali in grado di accogliere in una sola unità organizzativa tutte le attività di informazione e orientamento, di indirizzo all'utenza e di accesso ai servizi, anche amministrativi";
- g) sia fatta salva la possibilità per la Regione Lazio di istituire nuove aree protette da includere, sotto il profilo gestionale, organizzativo ed amministrativo, preferibilmente in un Sistema di aree naturali protette a gestione unitaria già istituito;
- h) sia considerata prioritaria l'istituzione delle seguenti aree naturali protette:
 - 1) Parco dei Monti Lepini;
 - 2) Parco dei Monti della Tolfa.

